

ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL ED EPPI IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI INVALIDITA' E DI INABILITA'

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, P.le Giulio Pastore 6, codice fiscale 01165400589, che di seguito verrà indicato con la denominazione INAIL, rappresentato dal Presidente Bettoni Franco,

e

l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede sociale in Roma, via Morgagni n. 30/E, codice fiscale 97144300585, di seguito denominata EPPI, in persona del Legale rappresentante Per. Ind. Valerio Bignami

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 103/96 istitutivo di Enti gestori di previdenza obbligatoria di liberi professionisti tra cui i Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
- il Decreto Interministeriale dell'11 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1997, di approvazione dello Statuto e Regolamento Eppi, emanati ai sensi del D. Lgs. 103/96
- lo Statuto EPPI
- Il Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza
- Il Regolamento Benefici Assistenziali Parte V

CONSIDERATO

- che la normativa dell'assicurazione sociale gestita da EPPI, pur formulata in modo specifico per gli iscritti a detto Ente, può trovare immediata e agevole applicazione da parte del personale sanitario dell'INAIL con riferimento all'accertamento delle condizioni di invalidità/inabilità ed altre situazioni patologiche funzionali a specifiche prestazioni;
- che il Regolamento EPPI, prevede che l'accertamento tecnico-sanitario dello stato patologico dell'assicurato finalizzato alle diverse prestazioni erogate dalla Cassa, possa essere demandato ad una Struttura pubblica o ad un Ente pubblico di dimensione nazionale con il quale EPPI stipuli un'apposita convenzione;

PRESO ATTO

della richiesta di EPPI di procedere alla stipula di una Convenzione per delegare ai Medici Inail:

- a) gli accertamenti sanitari previsti per le richieste degli stati di inabilità e di invalidità;
- b) gli eventuali ricorsi amministrativi o giudiziari in materia;
- c) la valutazione di altre situazioni patologiche funzionali a specifiche prestazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della convenzione

L'INAIL provvede, tramite i propri medici, all'effettuazione degli accertamenti per conto di EPPI in base alle disposizioni statutarie e regolamentari in tutti i gradi del processo.

L'INAIL garantisce, inoltre, la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in sede extragiudiziale collegiale e di quella giudiziaria determinandone gli oneri a carico di EPPI, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 6.

L'EPPI incarica il Medico Convalidatore Centrale INAIL o il suo sostituto comunicando il nominativo ed il recapito del proprio assicurato nonché trasmette la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento con i mezzi di maggiore tempestività e regolati in separato atto di flusso.

Il medico al quale è affidato l'incarico, tramite il Medico Convalidatore Centrale INAIL o il suo sostituto, provvederà a convocare l'assicurato EPPI; sarà cura dei medici coinvolti nel processo di accertamento informare l'Ente all'atto di affidamento dell'incarico e della successiva convocazione a visita dell'iscritto.

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell'INAIL, siano essi in regime di attività libero professionale intramuraria che extramuraria. Laddove peculiari situazioni di dotazione territoriale dell'INAIL non consentano l'adeguato espletamento degli incarichi, gli stessi potranno essere affidati, alle medesime condizioni di cui al successivo articolo 6, a specialisti medico-legali e di medicina del lavoro, convenzionati ed in servizio presso la corrispondente sede INAIL.

Il sanitario incaricato o, in caso di appello, il presidente del collegio si impegna a comunicare la non accettazione da parte dell'assicurato EPPI di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non reperibilità.

Articolo 2 Medico Convalidatore Centrale

Con apposito e separato incarico sarà individuato, tra i medici di ruolo in attività dell'INAIL, il professionista che svolgerà l'incarico di Medico Convalidatore Centrale e suo sostituto, al quale saranno affidati sia gli incarichi di coordinamento delle attività medico legali di cui alla presente Convenzione, sia di validazione degli accertamenti

svolti sul territorio, nonché di valutazione documentale dei casi che secondo regolamento EPPI richiedono il parere del Medico Convalidatore Centrale.

Articolo 3 Modalità di accertamento

L'EPPI incarica – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 – il medico INAIL appartenente alla sede più vicina alla residenza del proprio assicurato, comunicando il nominativo ed i recapiti (indirizzo, e-mail, pec-mail, numero telefonico) del medesimo nonché trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento/incarico da espletare, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti.

Di norma tutti gli accertamenti sanitari dei requisiti di invalidità/inabilità sono svolti mediante visita diretta degli assicurati. L'accertamento dei requisiti sanitari utili alla erogazione delle altre prestazioni EPPI sarà formulato sulla base della documentazione sanitaria prodotta dall'assicurato, secondo quanto già regolamentato dalla Cassa. Per tutti questi altri accertamenti è fatta salva la facoltà del Medico Convalidatore Centrale di procedere a richiesta di integrazione della documentazione sanitaria e, ove necessario, a visita diretta, con definitiva validazione dell'esito dell'accertamento.

Tutti gli accertamenti saranno svolti al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto di tutte le norme autorizzative che regolano l'attività libero professionale dei medici INAIL. Alla visita di accertamento e/o revisione dello stato di inabilità/invalidità, l'assicurato EPPI può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Il medico incaricato effettua l'accertamento sanitario e trasmette al convalidatore centrale il relativo processo verbale, il quale lo inoltra ad EPPI, convalidato, mediante procedura informatica condivisa, di norma entro 60 giorni dalla data di incarico, fatti salvi i casi per i quali non è possibile espletare la visita ambulatoriale (domiciliare o presso Struttura di ricovero) e quelli per i quali l'assicurato EPPI non accedesse all'invito formulato dal medico Inail entro i termini da quest'ultimo indicati ovvero concordati per le vie brevi. Della impossibilità all'espletamento della visita medica nei termini di cui sopra il sanitario incaricato darà tempestiva informazione ad EPPI.

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, dal medico incaricato, per definire il caso, verranno da quest'ultimo prescritti ed effettuati in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale; in tale evenienza i termini previsti per l'espletamento dell'incarico saranno sospesi per tutto il periodo che intercorrerà tra la data della visita e quella di effettiva produzione dell'accertamento sanitario richiesto. Il costo degli accertamenti specialistici eventualmente richiesti dal medico incaricato sono a carico dell'assicurato EPPI richiedente la prestazione previdenziale.

L'accertamento di prima visita, quello disposto per revisione dei requisiti sanitari, quello collegiale, la verifica della temporanea incapacità assoluta all'esercizio della professione per malattia comune o infortunio non tutelato INAIL nonché altri eventuali richiesti pareri su atti, saranno stilati utilizzando gli appositi modelli approvati di concerto con EPPI.

Limitatamente ai soli assicurati EPPI, soggetti anche alla tutela INAIL, nei casi di valutazione della temporanea incapacità assoluta all'esercizio della libera-professione determinata da eventi infortunistici o malattie professionali oggetto di tutela INAIL, l'EPPI prenderà atto dei relativi provvedimenti e delle determinazioni adottate dalla Sede Territoriale INAIL competente, richiedendo ogni documentazione utile direttamente ai propri assicurati; resta comunque salva la possibilità di richiedere un parere al Medico Convalidatore Centrale, formulato sulla base degli atti, in ordine agli specifici casi.

Articolo 4 **Ricorso e visita collegiale**

In caso di ricorso avverso il giudizio medico, questo sarà preliminarmente esaminato dal Medico Convalidatore Centrale, che attiverà la procedura collegiale autorizzando l'invito dell'interessato ad una visita collegiale. Quest'ultima è svolta da tre medici, dei quali uno INAIL designato (per il tramite del Medico Convalidatore Centrale) per conto di EPPI ed avente funzione di presidente, uno designato dall'assicurato EPPI, contestualmente all'inoltro del ricorso, ed il terzo, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni ovvero specialista nella branca di riferimento della patologia accertata (laddove consentito dalla omogeneità del quadro sindromico), è nominato dai primi due o in difetto, dall'Ordine provinciale del luogo di residenza dell'istante. Ciascuna delle parti (EPPI – Assicurato) è tenuta a provvedere all'onorario del medico da essa designato, il compenso del terzo medico, è in ogni caso posto a carico dell'EPPI. Resta salva la facoltà dell'EPPI di ripetere, nei confronti dell'assicurato, le somme corrisposte ai medici nell'ipotesi di soccombenza dell'assicurato nel giudizio collegiale, così come previsto dall'articolo 17, comma 5, del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza Eppi.

Articolo 5 **Scambio di informazioni**

In attuazione della convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti, esito degli stessi ed eventuale trasmissione dei dati al casellario Centrale Infortuni da parte di EPPI.

Articolo 6 **Compensi**

Gli oneri a carico di EPPI relativi al servizio di accertamento sanitario, vengono fissati come di seguito:

- Euro 300,00 (trecento//00) per ogni accertamento di visita diretta;
- Euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni accertamento documentale sulla temporanea inabilità all'esercizio della professione per patologia comune o infortunio non tutelato INAIL;
- Euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni validazione centrale;
- Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) per partecipazione e rilascio pratiche in collegiale;
- Euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni accertamento di visita diretta domiciliare;

- Euro 75,00 (settantacinque//00) per redazione di ogni parere su atti richiesto da EPPI al Medico Convalidatore Centrale;
- Euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni incarico come Consulente Tecnico di parte nel ricorso amministrativo o giudiziario, indipendentemente dall'esito, comprensivo di: esame atti, partecipazione alle operazioni peritali rientranti nella provincia di competenza, redazione di eventuali note critiche.

Tutti gli oneri a carico di EPPI sopra indicati sono al netto dell'IVA.

Le somme di cui sopra verranno aumentate a partire dal secondo anno di applicazione della presente convenzione, in misura pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Articolo 7 Rapporti Finanziari

EPPI è tenuta a corrispondere direttamente all'INAIL i compensi per le prestazioni effettuate dai sanitari di ruolo dell'INAIL entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta fiscalmente documentata, fermo restando le modalità stabilite dall'INAIL con i propri medici previste dal Regolamento dell'attività libero professionale intramuraria ed extramuraria.

EPPI è tenuta a corrispondere direttamente al medico SUMAI a rapporto libero professionale od al medico INAIL in extramoenia che ha svolto l'accertamento i compensi per le prestazioni ottenute entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta fiscalmente documentata. Ai fini della liquidazione la parcella deve contenere i dati identificativi del medico incaricato, dell'assicurato sottoposto a visita, del tipo di prestazione svolta.

Articolo 8 Sicurezza e riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Articolo 9 Spese

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo Unico delle

disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 10
Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di ciascun Ente all'altro.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per l'EPPI
Il Legale Rappresentante
Valerio Bignami

Per l'INAIL
Il Presidente
Franco Bettoni

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente